

Condizioni favorevoli di acquisto, vendita di liquidazione!! Saldi!! Vendita promozionale!!... Quante volte - specie in questi giorni - capita di leggere sulle vetrine queste diciture! A tal proposito va ricordato che questi tipi di vendite non possono essere effettuate indiscriminatamente dagli esercenti ma il loro svolgimento è disciplinato dal decreto Bersani del 1998, da due delibere della Giunta della Regione nonché dal nuovo decreto Bersani, quello del 2006 per l'appunto. Le **vendite di liquidazione** possono avvenire solamente per motivi determinati quali la cessazione dell'attività commerciale o dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda trasferimento o rinnovo locali e per periodi di tempo limitati. I **saldi**, o vendite di fine stagione così dette per ovvi motivi, possono svolgersi solamente in due periodi dell'anno: dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 7 luglio al 7 settembre. Le **vendite promozionali** hanno invece subito una modifica dall'ultimo Bersani in seguito alla quale è possibile effettuare



Devono fornire più notizie **Novità sui prezzi I cartellini sono più... ricchi**

in qualunque periodo dell'anno salvo, per i prodotti che tradizionalmente sono oggetto delle vendite di fine stagione (es: abbigliamento, scarpe e relativi accessori, non senz'altro per gli elettrodomestici!), nel periodo fissato antecedente l'inizio dei saldi e comunque per una durata illimitata. Ma... i **prezzi**? Il primo Bersani obbligava gli esercenti ad esporre il prezzo normale di vendita con la percentuale di sconto (senza l'obbligo del prezzo finale e questo ci obbligava ad andar per ne-

gozi con tanto di calcolatrice in tasca per sapere quanto avremmo dovuto spendere!). Ora la circolare esplicativa del Bersani nuovo, precisa che per le promozionali (ma applicabile anche per i saldi e le liquidazioni) è obbligatorio esporre oltre al prezzo originario e la percentuale di sconto anche il prezzo finale (finalmente!). Ovviamente rimane invariato il fatto che il prezzo esposto deve essere "chiaro e ben leggibile" e che la mancata esposizione dei prezzi, se accertato dai competenti orga-



ni di vigilanza, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di 1032,00. Attenzione che quanto esposto nelle vetrine durante le vendite straordinarie e definite favorevoli per il consumatore, abbia effettivamente il prezzo ribassato rispetto a quello originario e non che il prezzo scontato corrisponda comunque a quello applicato prima delle vendite straordinarie!...in tal caso siamo di fronte ad una frode sanzionata penalmente.

Anna Rita Aguzzoli
Polizia Mun. di Formigine